



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – ISMEA

**BANDO PER INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI  
AGEVOLATE (FAG) ED INTERVENTI FINANZIARI A  
CONDIZIONI DI MERCATO (FCM)**

D.M. 12 ottobre 2017 - Determinazione del Direttore Generale n. 1112 del 9/11/2022

---

### Finalità

Il bando intende **incentivare e sostenere finanziariamente** sul territorio nazionale **progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare** attraverso interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG) - Capo II) e interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM - Capo III).

### Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **€ 100.000.000,00 (centomilioni)**, dei quali € 50 milioni destinati agli interventi FAG e € 50 milioni agli interventi FCM.

### Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari, le **società di capitali**, anche in forma cooperativa, che possiedono alternativamente le seguenti caratteristiche:

- operano nella **produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli**, compresi nell'[Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);
- operano nella **produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole**, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del [TUIR](#)<sup>1</sup>;
- **sono partecipate almeno al 51%** da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le

---

<sup>1</sup> Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.



cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi [Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l'eventuale ammissione all'intervento ISMEA - mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari - sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

### Investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili **progetti di sviluppo o consolidamento** nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Le spese ammesse riguardano, in particolare, investimenti:

- a) **in attivi materiali e attivi immateriali** nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b) per la **trasformazione** di prodotti agricoli e per la **commercializzazione** di prodotti agricoli;
- c) **concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole**, individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del [TUIR](#);
- d) **per la distribuzione e la logistica**, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'[Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);
- e) per la **trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari**, non compresi nell'[Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del TFUE;
- f) per la **trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari**, non compresi nell'[Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), **effettuati da PMI**, e investimenti volti a promuovere la **produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI** che operano nel settore della **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato n. 3 della presente scheda.



## Agevolazione

L'agevolazione consiste nell'erogazione di **mutui ipotecari a tasso agevolato (FAG – CAPO II)** e **interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM – CAPO III)**.

### CAPO II

Il finanziamento agevolato ha **durata massima di 15 anni**, di cui:

- non più di 5 anni di preammortamento;
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

Il **tasso di interesse** al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al **30%** del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. In ogni caso, il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono:

- prevedere **spese ammissibili** comprese tra **€ 2 milioni e € 20 milioni**;
- riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso di interventi FAG, i contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita.

### CAPO III

Gli **interventi finanziari a condizioni di mercato**, effettuati nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi, devono essere compresi tra **€ 2 milioni e € 20 milioni** e non possono essere superiori all'apporto da parte dei privati. Pertanto, il progetto deve avere un valore complessivo superiore a € 4 milioni.

I versamenti effettuati da ISMEA devono essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati.

Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

La durata dell'intervento dell'ISMEA è di **5-8 anni** con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (*way out*).



La remunerazione dell'intervento ISMEA sarà compresa tra un *floor* e un *cap* che saranno individuati:

- **per gli strumenti di tipo partecipativo**, sulla base del tasso di interesse privo di rischio (*risk-free*) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto;
- **per gli strumenti di debito**, tenendo conto del tasso base UE vigente (Comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto.

progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, con un ammontare di investimenti materiali e/o immateriali non inferiori a 4 milioni di euro.

### Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, in via telematica mediante il portale dedicato, **a partire dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2022 alle ore 12:00 del 31 marzo 2023.**

Le domande di partecipazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## ALLEGATO 1

### Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Sono inoltre escluse dagli interventi finanziari del presente Bando:

- le società beneficiarie del Bando 2019 "Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA" e le società che - alla data di pubblicazione del presente Bando- fanno parte di un gruppo societario (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società beneficiaria del Bando 2019 "Interventi finanziari a condizioni agevolate dell'ISMEA". Per gli interventi FCM tale causa di esclusione opera anche in caso di precedenti finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali.;

- 
- le società che alla data di pubblicazione del presente Bando sono già partecipate da ISMEA o sono beneficiarie di un intervento a condizioni di mercato ISMEA (Bando 2021 - Ismea Investe) o fanno parte di un gruppo (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l'attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una società che, alla data di pubblicazione del presente Bando, è già partecipata da ISMEA o ha beneficiato di un intervento a condizioni di mercato ISMEA (Bando 2021 - Ismea Investe).

## ALLEGATO 2

### Elenco prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

<b>Numeri della nomenclatura di Bruxelles</b>	<b>Denominazione dei prodotti</b>
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (miste)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a
ex 22.09 (*)	partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(\*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).

## ALLEGATO 3

### Spese ammissibili ed intensità massima di agevolazione

**Tabella 1A - Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria**

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e in transizione	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili <sup>2</sup>	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità <sup>3</sup>	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione nel limite del 30% purché siano soddisfatte determinate condizioni.	30%	30%

Le aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- giovani agricoltori o agricoltori che sono insediati nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessario per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò porti ad un aumento della capacità di produzione.

<sup>2</sup> I terreni sono ammissibili nei limiti del 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

<sup>3</sup> Gli studi di fattibilità sono ammissibili anche se non collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2).

**Tabella 2A - Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli**

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e in transizione	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili <sup>4</sup>	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità <sup>5</sup>	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

**Tabella 3A - Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014**

<b>Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</b>	
I costi ammissibili comprendono:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese  10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.	

<sup>4</sup> I terreni sono ammissibili nei limiti del 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

<sup>5</sup> Gli studi di fattibilità sono ammissibili anche se non collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2).

**Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili<sup>6</sup>, nel limite di € 15 milioni per impresa e per progetto di investimento.**

I costi ammissibili sono i <b>costi degli investimenti supplementari</b> necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) <sup>7</sup>
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	55% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	65% dei costi ammissibili per le piccole imprese
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	40% dei costi ammissibili per le medie imprese  50% dei costi ammissibili per le piccole imprese

<sup>6</sup> Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

<sup>7</sup> L'intensità di aiuto può essere aumentata di **15 punti percentuali** per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di **5 punti percentuali** per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.